



Angelo Pescarini
Scuola Arti e Mestieri
s.c.a.r.l.

Regolamento
sulle cause di inconferibilità e incompatibilità
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Adottato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01.02.2023



Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri S.c.ar.l.

C.F. e P.IVA **01306830397** - REA **RA 166657** - Capitale Sociale **€ 100.000,00 i.v.**

www.scuolapescarini.it - info@scuolapescarini.it - scuolapescarini@pec.it - **+39 0544 687311**

Sede Legale e Operativa

Via Manlio Monti 32, 48123 Ravenna (RA)

Sedi Operative

Corso Garibaldi 114, 48022 Lugo (RA) - Via San Giovanni Battista 11, 48018 Faenza (RA)

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, dello stesso decreto:

a) l'individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 di competenza della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri s.c.a.r.l., in sostituzione degli organi titolari che si trovano in posizione di interdizione dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013; b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

2. La procedura ivi delineata si conforma altresì alle prescrizioni contenute nell'alveo della determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"; 3. Nel caso in cui un organo dell'Ente conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è affetto da patologia dell'atto che nella forma più grave può dare luogo a nullità accertata all'esito del procedimento di verifica del comportamento del soggetto che ha adottato l'atto, e l'organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità; 4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 ed alle successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla Determinazione ANAC n.833/2013; 5. Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente nel triennio 2022/2024.

Art. 2 - Presentazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

1. Le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 39/2013 devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto del conferimento dell'incarico. Sono rilasciate all'inizio di ogni anno entro i termini richiesti dall'RPCT, ovvero all'atto del conferimento dell'incarico, in linea con la Misura Generale del Piano anticorruzione 2022/2024 adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2022 n.6 e degli aggiornamenti che ne seguiranno. 2. L'Organo dell'Ente che conferisce l'incarico deve acquisire la dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013 preventivamente alla nomina procedere alla successiva pubblicazione sul sito della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri s.c.a.r.l.

Art. 3- Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I soggetti individuati dal d.lgs. n. 39/2013 hanno l'obbligo di dare tempestivamente comunicazione scritta al Direttore Generale che ha conferito l'incarico, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

a) della iscrizione della notizia di reato per fatto corruttivo effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 335 del c.p.p.;

b) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

c) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 con un incarico ricoperto presso la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri s.c.a.r.l.;

d) in tutti gli altri casi indicati nell'alveo della delibera n. 215 del 26 marzo 2019 adottata dall'ANAC laddove compatibili ed attuabili.

2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso d.lgs. n. 196/2003 ai fini della pubblicazione e successive modifiche intervenute con d.lgs. 101/2018.

Art. 4 - Effetti delle violazioni delle disposizioni del d.lgs. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 e della determinazione ANAC n. 833/2016, all'esito delle attività di istruttoria e verifica posta in essere dall'RPCT, a norma dell'articolo 17 del medesimo decreto sono nulli di diritto. La sanzione della nullità è comunicata dall'RPCT all'organo conferente, ai fini della graduazione della sanzione previa verifica del grado di colpa e dolo accertato e successivamente comunicata all'ANAC, previa adeguata istruttoria.

2. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, del decreto stesso.

3. Nel caso in cui la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri s.c.a.r.l. conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo non superiore a tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

Art. 5- Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del d.lgs. 39/2013

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, qualora abbia conoscenza anche su segnalazione scritta di terzi debitamente documentata dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, oppure di una dichiarazione mendace, avvia un dettagliato processo di accertamento e verifica della segnalazione, aprendo al contraddittorio tanto del soggetto conferente quanto del beneficiario, provvedendo a contestare tali situazioni sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni alle contestazioni.

2. Entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica tale circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.

3. Dalla data di comunicazione del provvedimento all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso

l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013.

4. I provvedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine sono pubblicati sul sito istituzionale della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri s.c.a.r.l. ed inviati ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 6- Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo sarà attribuito:

- al Responsabile Amministrativo presente all' Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri s.c.a.r.l.se l'affidamento nullo sia stato operato dal Direttore Generale;

2-. L'organo titolare del potere sostitutivo qualora accerti l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se ritenga comunque opportuno l'affidamento - attiverà la procedura entro 10 (dieci) giorni liberi; è possibile conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo, a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità, ovvero ad altro soggetto.

3. L'organo surrogante comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'Organo apicale presente alla Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri s.c.a.r.l, ai responsabili di Area interessati ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente all'inoltro all'ANAC.

Art. 7 - Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, qualunque sia la sua motivazione, deve essere inviato in copia entro 7 giorni dalla sua adozione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 82 della l. 190/2012, la quale può, entro 30 (trenta) giorni, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di Prevenzione della Corruzione.

2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame, ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame dell'Autorità.

Art. 8- Disposizione transitoria e finale

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione. È pubblicato in modalità permanente nella Sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/corruzione.